

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO



Provincia di Pordenone

STATUTO

(Legge - 8 Giugno 1990 n. 142)

(Legge - 25 marzo 1993, n. 81)

– Approvato con deliberazioni di C.C. n. 50 del 12.10.1991 e n. 2 del 18.01.1992, divenute esecutive con Decreto del Co.Re.Ce.Co. di Udine prot. 23329/427 e 10457/3.427, nn. di Reg. C.C.C. 946 e 947 del 4.2.1992.

-Entrato in vigore 11 1 Maggio 1993.

-Adeguato ai sensi della Legge n. 81/1993 con deliberazioni di C.C. n. 48 del 29.10.1994 e n. 3 del 28.01.1995, ravvisate prive di vizi di legittimità dal Comitato Centrale di Controllo di Udine nella seduta del 7 febbraio 1995 n. di prot. 13866/3.427.1 e 10331/3.427.1 - n. Reg. C.C.C. 275 e 276.

-Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 29.02.2000.

-Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 27.04.2000.

– Parzialmente annullato dal CO.RE.CO. (UD) con Ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12.06.2000 agli articoli:

Art. 12, comma 3 lettera d); **Art. 13**, comma 5; **Art. 15**, comma 4; **Art. 48**, comma 2.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

L'AUTONOMIA- LO STATUTO

Art. 1 .L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 2

Lo Statuto

1. Lo Statuto è fonte dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni. L'ordinamento delle istituzioni locali costituisce la legge quadro che fissa i principi secondo i quali attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria e della potestà regolamentare il Comune costituisce il proprio assetto organizzativo e funzionale, rendendolo corrispondente alla comunità a cui è preposto.

2. L'adozione dello Statuto intende dare all'Ente un'organizzazione propria e peculiare, segnando l'inizio di una più razionale e trasparente gestione della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa sia singola che associata.

CAPO II

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 3

I Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti Comunali costituiscono atti fondamentali del Comune approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi *dello Statuto e della Legge*. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto e dalla legge.

CAPO III

IL COMUNE

Art. 4

Funzioni e ruolo

1. Il Comune di Morsano al Tagliamento è costituito in Comune Autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate.
4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione non escludendo le problematiche degli extracomunitari.
5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
6. Il Comune sostiene le libere forme associative, promuove la discussione ed il confronto sui principali problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali e della capacità realizzatrice della popolazione, individua nei settori culturale, sociale e produttivo, quelli di perseguimento prioritario una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.
7. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie.
8. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla sicurezza e salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
9. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonché per il recupero ed il reinserimento di alcolisti e tossicodipendenti, direttamente od indirettamente, mediante

convenzione con Enti o Associazioni giuridicamente riconosciuti.

10. Riconosce; valorizza e può sostenere, anche con contributi economici, l'opera del volontariato presente sul territorio, garantendone la spontaneità e l'autonomia, intervenendo con mezzi e disponibilità a sostegno di iniziative e progetti mirati .

11. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, in considerazione delle sue caratteristiche ambientali e dei patrimoni di risorgive e corsi d'acqua, nonché la ricerca di misure preventive per eliminare cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, e la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico golenale del Tagliamento.

12. Il Comune elabora programmi e crea strutture per l'occupazione del tempo libero, valorizzando patrimoni ambientali disponibili, stimolando e sostenendo le attività di preparazione fisica, di preparazione sportiva amatoriale-dilettantistica e sostenendo inoltre le attività sportive a carattere agonistico.

13. Il Comune promuove iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini per una più completa educazione sanitaria.

Art. 5

Popolazione, territorio, sede e gonfalone

1. Il Comune di Morsano al Tagliamento è costituito dalla comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle Frazioni di San Paolo, Mussons e Saletto-Bando secondo il piano topografico approvato dall'ISTAT.

2. La sede legale del Comune è fissata nel Capoluogo in Piazza D. Moro, n. 33 ove si riuniscono ordinariamente tutti gli Organi e le Commissioni Comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Emblema raffigurativo del Comune di Morsano al Tagliamento è riconosciuto con R.D. 21 gennaio 1929 n° 61.

4. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

Art. 6

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale, regionale e provinciale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva, svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, regionale e provinciale allo stesso tempo attribuite dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questo regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo trattandosi di compiti autoritativi e pubblici propri dello Stato.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 7
Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. la legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II° IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.8 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

Art. 9 Costituzione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione che viene effettuata dal Presidente dell'adunanza dei Presidenti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
4. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

Art. 10 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi indicati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, le

- forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b)
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi rivolti agli Enti sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, sollecitare l'attività degli organi elettivi *per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che il Sindaco deve presentare al Consiglio fra il sessantesimo ed il centovesimo giorno successivo alle elezioni.*
- 2 bis. Il Consiglio prende atto delle linee programmatiche e partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica della loro attuazione in occasione della verifica dello stato di attuazione dei Programmi di cui all'art. 36 D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.*
3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti ha segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica dell'attività comunale.
4. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, organismi associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

Art. 11

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

- b) delle gestioni convenzionate e coordinate, delle istituzioni, aziende speciali, società e consorzi che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.
4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le modalità appresso indicate:
- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando, con funzioni consultive e di relazione, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del Conto Consuntivo, e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, anche tramite richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
5. La vigilanza sulla gestione degli Enti ed organismi di cui al punto b) del 1 comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 12 Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. *“ Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*
- a) *Gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;*
- b) *I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;*
- c) *Le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;*
- d) *L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;*
- e) *L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- f) *L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

- g) *Gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*
- h) *La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Comune e la emissione dei prestiti obbligazionari;*
- i) *Le spese che impegnano i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;*
- j) *Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;*
- k) *La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.*

3. Altre competenze del Consiglio, non comprese fra quelle elencate al secondo comma dell'art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142 e che sono allo stesso attribuite dalla stessa legge o da altre norme inderogabili, ad integrazione dell'elencazione effettuata dalla norma predetta, riguardano in particolare:

- a) la convalida degli eletti a Consigliere Comunale (art. 34, c.1, art. 75 T.U. n. 570/1960);
- b) la dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri in tutti i Comuni (Legge n. 154/1981);
- c) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta (art. 37, c. 2);
- d) **annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12.06.2000.**

Art. 13

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2.
3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.
4. *Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere tutte le informazioni, gli atti ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.*
5. **annullato dal CORE.CO. con ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12.06.2000. Riferimento art. 19) legge 265/1999.**
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.
7. *La mancata partecipazione, senza giustificati motivi, del Consigliere Comunale ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, ne comporta la decadenza. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'accertamento del fatto, comunica al Consigliere interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza. Nei 15 giorni successivi alla comunicazione il Consigliere può partecipare al procedimento nei modi stabiliti dalla Legge 241/1999. Il Consiglio Comunale dichiara la decadenza con votazione a scrutinio segreto e previa audizione del Consigliere interessato, se presente.*
8. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha riportato la cifra più alta dei voti. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 14

Principi per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. *Le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo i principi stabiliti nei commi seguenti.*
2. *La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco che forma l'ordine del giorno nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento.*
3. *Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, due volte all'anno: una per deliberare il Bilancio di previsione l'altra per deliberare il conto consuntivo.*
4. *Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.*
5. *Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico. Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.*
6. *Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la*

maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano maggioranze diverse.

7. *Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento non prevedano diversamente.*
8. *Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salve le eccezioni previste dal Regolamento.*
9. *Alle sedute del Consiglio Comunale è prevista la partecipazione obbligatoria con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione del Segretario Comunale.*
10. *Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in base allo Statuto ed al Regolamento. I poteri e le prerogative del Presidente sono stabiliti dal Regolamento.”;*

Art. 15

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha la facoltà motivatamente di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. – **annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n.di Reg. C.R.C. 2935 del 12.06.2000.**

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

Art. 17

Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi dell' art. 31, 4° comma, della Legge n. 142/1990 il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale; delle stesse deve essere garantita la pubblicità dei lavori.
2. Alle Commissioni permanenti sono attribuite forme partecipazione alla formazione dell'indirizzo politico programmatico.
3. La determinazione dei poteri delle Commissioni, l'organizzazione e le forme della

pubblicità predetta sono affidate al Regolamento.

Art. 18 Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Possono essere nominati, quali membri, sia Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale, che esterni esperti in materie specifiche.

2. Nel provvedimento di nomina viene designato il Coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 19 Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni al Regolamento.

3. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare di approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio mantengono vigore le norme contenute nel vigente Regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con la Legge fondamentale n. 142/1990.

.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE Art. 20

Composizione

1. *La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dallo Statuto.*

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da n. 2 Assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato (Vice Sindaco).

Art.21 Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Il numero massimo degli assessori extraconsiliari è uno.
- 4.
5. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipa alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 22

Ruolo e competenza della Giunta Comunale

1. *La Giunta Comunale esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio e svolge le funzioni che rientrano nella sua competenza adottando provvedimenti deliberativi di carattere generale.*
2. *La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi.*
3. *In particolare, compete alla Giunta:*
 - a) *Operare scelte nell'ambito della discrezionalità amministrativa con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scelte prioritarie;*
 - b) *Approvare i progetti preliminari, definitivi, ed esecutivi, i programmi, i disegni attuativi dei programmi, i progetti definitivi ed esecutivi;*
 - c) *Approvare i regolamenti sugli Uffici e servizi, le dotazioni organiche e l'individuazione del Responsabile del servizio finanziario;*
 - d) *Rilasciare il nulla osta circa i provvedimenti di mobilità esterna ed autorizzare i provvedimenti di comando;*
 - e)
 - f) *Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;*
 - g) *Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio sia come attore che come convenuto;*
 - h) *Fissare i parametri e gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, nonché i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo di gestione;*
 - i) *Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo dal sottoporre al Consiglio Comunale;*
 - j) *Disporre per la contrazione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio;*
 - k) *Conferire incarichi professionali intuitu personae;*
 - l) *Accorpare temporaneamente le unità organizzative;*
 - m) *Assumere i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per Legge, Statuto o regolamento al Sindaco;*

Art.23

Esercizio di funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco funzioni di sovrintendenza nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti da tale ambito. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco "in qualsiasi momento.
3. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono.
4. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal Regolamento Interno, l'Assessore più anziano di età.
5. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di governo.
6. L'assessore extraconsiliare non può svolgere funzioni di assessore delegato.

Art. 24

Norme generali di funzionamento

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario Comunale e contiene l'elencazione di tutte le proposte depositate in Segreteria con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.
2. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Società, Consorzi, Istituzioni e Commissioni. "
4. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della gestione amministrativa.
5. Le sedute sono segrete salvo diversa determinazione della Giunta.
6. I responsabili degli uffici possono assistere alle sedute della Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.
7. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal Regolamento Interno.

Art. 25

Durata in carica della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non

comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, *senza computare a tale fine il Sindaco*, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 27

Dimissioni,cessazione e revoca di Assessori

I. Gli assessori singoli cessano dalla carica per :

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco che né da comunicazione al Consiglio Comunale.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 28 Attribuzioni Amministrative

1. *Il Sindaco è l'Organo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente.*
2. Il Sindaco nelle funzioni di Capo della Amministrazione Comunale rappresenta il Comune e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.
3. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando " l'attività degli Assessori *per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.* Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli alla Giunta.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici , impartisce le direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di Governo. sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.
6. Ha facoltà di delega agli Assessori. Le deleghe debbono essere comunicate al Consiglio.
7. Convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni referendarie.
- 8.
9. *Rilascia le autorizzazioni e concessioni edilizie ed a lui competono i provvedimenti preventivi e repressivi in materia di urbanistica ed edilizia.*
10. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
11. Con l'autorizzazione della Giunta, rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore che convenuto.
12. Promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta.
- 13.
14. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
15. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
16. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 17.
- 18.
19. E' garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservazione dei

Regolamenti.

20. *Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.*

21. *Il distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.*

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone ordine del giorno.
2. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta Comunale.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco nei limiti previsti dalla legge.
4. Ha potere di delega generale ad un Assessore e parziale a più Assessori.
5. Riceve, tramite la Segreteria, e le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
6. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto non abbia esplicitamente attribuito ad altri soggetti.
- 7.

Art. 30

Attribuzioni di rappresentanza

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della Legge n. 142/90. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco fra i Consiglieri ed Assessori.
2. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste nel presente Statuto.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici le informazioni ed atti riservati.
2. Sovrintende, avvalendosi del Segretario Comunale, alle indagini e verifiche amministrative inerenti l'intera attività dell'Ente.
3. Vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
5. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende e le Istituzioni tramite i loro legali rappresentanti e successivamente ne informa il Consiglio Comunale.
- 6.
7. Promuove ed assume iniziative intese ad assicurare che uffici, aziende, istituzioni e società di cui l'Ente fa parte, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'art. 38 della Legge fondamentale n. 142/90, alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

3. Quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in proprio, o su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia, polizia locale e sicurezza, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

4. Il Sindaco promuove il servizio di protezione civile, conformemente ai principi e procedure di cui al precedente comma 3), adottando anche provvedimenti contingibili ed urgenti in tale materia intesi all'organizzazione ed all'impiego di strutture, mezzi e potenziale umano per esigenze di pronto intervento che permettano di far fronte ad eventuali calamità naturali, accidentali e sociali.

5. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Le forme di pubblicità Degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 33
soppresso

Art. 34
Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore Anziano.

CAPO V .

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 35

Le Commissioni Comunali

1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 36

La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il, concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 37

La partecipazione alle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi del Comune nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art. 38

Diritto di istanza, petizione e proposta

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza, petizione e proposta deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale *il Responsabile del Servizio competente*, formula le valutazioni conseguenti; l'atto scritto deve essere notificato ai singoli, e se associati, al primo firmatario, entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione agli atti. Nel caso in cui è opportuno o necessario acquisire pareri o consulenze esterne il termine decorre dal loro ricevimento.
3. Il Sindaco, esperite le necessarie valutazioni circa l'ammissibilità della proposta, istanza o petizione, la propone, qualora la ritenga idonea, all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale e provvede ad inserirla nell'ordine del giorno di tali organi, nel rispetto delle competenze agli stessi attribuiti dalla legge.

CAPO II

I REFERENDUM

Art. 39

Referendum Consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge, viene adottato quale strumento formale di tutti gli elettori del Comune, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 40%, per ogni singolo referendum, degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1. gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte dell'apposita Commissione Consiliare, nominata all'inizio della legislatura, prevista nel regolamento, che entro 30 giorni dalla ricezione, esaminerà il quesito referendario, propone al Consiglio il provvedimento che richiede il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Commissione Consiliare al Consiglio che ne prende atto, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Non possono, inoltre, costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
 - a) norme statutarie e regolamenti comunali;
 - b) tributi comunali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - e) piani territoriali, commerciali ed urbanistici;
 - f) designazione e nomine di rappresentanti;
 - g) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi

- precedenti all'indizione delle consultazioni elettorali per il rinnovo dello stesso;
h) espropriazioni per pubblica utilità.

5. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un'unica giornata festiva della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. La consultazione referendaria è valida se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 40

Operatività del referendum consultativo

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati dei referendum per l'adozione degli atti di indirizzo, in attuazione dell'esito della consultazione.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 41

Partecipazione al procedimento amministrativo

1 In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli 5 ultimo comma; 7, 8, 9, 10, della Legge 7 agosto 1990, n, 241 .

2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

3. Il Segretario Comunale vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 42

Diritto di accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza dell'Amministrazione, delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di studi e di programmazione salvo diversa disposizione di legge.

3. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

6. la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

7. Il Regolamento assicura ai cittadini singoli od associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione disciplina il rilascio di copie di atti, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo

stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della G.U., B.U.R. e dei Regolamenti Comunali.

Art. 43 .-

Motivazione e responsabilità dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 44

Organizzazione degli Uffici

1. Gli Uffici Comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attenzione di tali criteri e principi, il Segretario Comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi e piani stabiliti dagli organi di governo.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal Sindaco e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, in base a valutazioni acquisite inerenti la gestione organizzativa e le metodologie di lavoro. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, attua la contrattazione decentrata prevista dagli accordi collettivi.

Art. 45

Responsabili di servizio

1. *Il Responsabile di servizio è il soggetto a cui è demandata la gestione di un determinato servizio e la relativa responsabilità di procedimento.*
2. Il Segretario Comunale richiederà al Responsabile del servizio interessato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142.

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnata.

Art. 46

Forma e termine per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei Responsabili di servizio di cui al precedente articolo dovranno essere richiesti di norma almeno due o cinque giorni prima della seduta dell'organo deliberante secondo che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio Comunale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario Comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni e che esprimerà il parere definitivo con valenza esterna.

2.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione.

Art. 47

Soppresso

Art. 48

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento detta norme per regolare la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con convenzione a termine, per materie rispetto alle quali il Comune non disponga di strutture competenti con lo stesso contenuto di professionalità.

2. **annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. Reg. C.R.C. 2935 del 12.06.2000.**

Art. 49

soppresso

CAPO II°

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 50

Funzioni e compiti di assistenza agli Organi

- 1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale funzionalmente dipende, esercita compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto , ai regolamenti.*
- 2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.*

Art. 51

Attribuzioni gestionali

- 1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei Responsabili di unità organizzative e Servizi, ne coordina l'attività al fine di conformarla agli atti di indirizzo espressi dagli Organi elettivi.*
- 2. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.*
- 3. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco."*

Art. 52

Attribuzioni consultive

- 1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.*
- 2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.*
- 3.*

Art. 53

soppresso

Art. 54
soppresso

TITOLO V°

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CAPO I°

SERVIZI COMUNALI

Art. 55
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.56

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di altre forme di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 57

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 58

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso le aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti.
5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 26 del presente statuto. Su proposta del Sindaco

il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito concorso pubblico per titoli ed esami.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, è disciplinato, nell'ambito della legge del proprio statuto e dei regolamenti. Le aziende impostano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Nello Statuto dell'azienda deve essere previsto un apposito revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica, approvandone il regolamento di gestione.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore.

3. Per l'elezione la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le stesse norme previste per le aziende speciali.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, di efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurandolo attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60

La società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economica, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva il piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia e alla Regione. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre

dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione nel collegio sindacale e la facoltà a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI NON COMUNALI

Art. 61

Gestione dei servizi pubblici non comunali

1. Il Comune non limita le sue attività finanziarie ed economiche alla gestione dei servizi pubblici allo stesso riservati in via esclusiva.
2. Il Comune può gestire attività che non siano servizi pubblici per la gestione del proprio patrimonio, di attività produttive e commerciali, e per il realizzo di opere pubbliche.

Art. 62

Partecipazione dell'Ente a Società di capitali

1. Il Comune per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 61 può partecipare a Società di capitali anche in posizione non maggioritaria. Tale partecipazione ai sensi dell'art. 32 lett. f) della Legge n. 142/90 è deliberata dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 63

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con altri Enti Pubblici quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, assicurando così, la realizzazione di obiettivi di economicità e di maggior efficacia delle prestazioni ai cittadini.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 64 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi, oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nelle convenzioni gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con lo stesso stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

Art. 65 ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca sono stabilite nello Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano automaticamente i nuovi titolari eletti a tali cariche o i loro delegati.

5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dura per un periodo corrispondente al mandato di amministratore rappresentato.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Entro il 13 giugno 1992, si dovrà provvedere, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge tenendo presente che tra gli stessi comuni e Province non può sussistere più di un consorzio.

Art.66

Obbligo di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri Enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale dell'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 67
Ordinamento

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

CAPO II°

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 68

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, prescelto in conformità al disposto di cui all'art. 57, 2° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142.
2. Il Revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la carica di Consigliere Comunale. Non possono essere eletti parenti od affini entro il 4° grado dei componenti la Giunta, nonchè i legali rappresentanti di enti o associazioni che abbiano rapporti economici di qualunque natura con il Comune.
3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E' revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato assunto, nonchè a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla elezione.
4. Il Revisore è tenuto a comunicare per iscritto le eventuali dimissioni dall'incarico, dimissioni che decorrono solo dalla nomina del sostituto.
5. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo. Esercita altresì la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti contabili.
7. Il Revisore adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle proprie attestazioni.
8. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Conto Consuntivo.
9. Il Revisore dei conti non può assumere incarichi previsti dall'art. 6 della Legge n. 80/1991.

Art. 69

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. Il Revisore dei conti, con la relazione di cui all' 8 comma del precedente articolo, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70

Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma primo.
3. Il Regolamento di contabilità sarà deliberato entro i termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

Art. 71

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. *Sono sempre possibili le modificazioni e/o integrazioni dettate o suggerite da sopravvenute disposizioni di Legge.*
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta o un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 72

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all' Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. *Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.*
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. *Il Sindaco* promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.